



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N.557/RS/01/33/0838

Roma li, 14 marzo 2005

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi del personale della Polizia di Stato -  
Cessioni del quinto dello stipendio garantite: comma 137 dell'art. 1  
della legge 30 dicembre 2004, n. 31.

→ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP	= ROMA =
→ ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
→ AL PATTO AFFILIATIVO SLAP-ANFP	= ROMA =
→ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
→ ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA	= ROMA =
→ ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA	= ROMA =
→ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP	= ROMA =
→ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= ROMA =

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unita circolare, concernente l'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio  
Monetti



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
 SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE  
 DIVISIONE 1ª  
 FAX 0646549736

ZCZC  
 TA/2005\_6

CIRCOLARE TELEGRAFICA

PROT. 333-G/A.F.-C.D.I/N°6/2005

ROMA, 9 MARZO 2005

OGGETTO: RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA  
 POLIZIA DI STATO - CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO  
 GARANTITE: COMMA 137 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE  
 2004 N. 31

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
 PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
 PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLEANO
- AL PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA  
 VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETTI. AOSTA
- AI SIGG. DIRIGENTI INTERREGIONALI  
 DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE  
 DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA  
 CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA  
 PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA  
 SICUREZZA PRESSO IL VATICANO ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA  
 SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA  
 SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA  
 SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
 DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI PUBBLICA  
 SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" SEDE
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI  
 PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA  
 PALERMO



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI SEDE
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTE DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI

### PERCO

- AI DIRIGENTI UFFICIO RISCONTRO AMMINISTRATIVO DECENTRATI PRESSO PREFETTURE CAPOLUOGO DI REGIONE LORO SEDI
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI SEDE  
- ALLA DIREZIONE CENTRALE  
DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI  
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE  
AL SERVIZIO GESTIONE CONTRATTI E FORNITURE  
DIV. IMPIANTI TECNICI E INFORMATICI  
VIA DEL CASTRO PRETORIO S.N.C. ROMA

COME È NOTO L'ARTICOLO 34 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1950 N. 180 - TESTO UNICO DELLE LEGGI CONCERNENTI IL SEQUESTRO, IL PIGNORAMENTO E LA CESSIONE DEGLI STIPENDI, SALARI E PENSIONI DEI DIPENDENTI DALLA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PREVEDEVA CHE LE CESSIONI DELLE QUOTE DELLO STIPENDIO NON POTESSERO AVERE ALTRA GARANZIA CHE QUELLA DEL FONDO PER IL CREDITO, ATTUALMENTE GESTITO DELL'INPDAP, E CHE OGNI ALTRA FORMA DI COPERTURA, COMPRESA QUELLA ASSICURATIVA DOVEVA ESSERE CONSIDERATA NULLA.

LA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 31, RECANTE LE DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005), AL PUNTO C) DEL COMMA 137 DELL'ART. 1, HA DISPOSTO L'ABROGAZIONE DEL PREDETTO ART. 34.

CONSEGUENTEMENTE A PARTIRE DAL 01.01.2005 È POSSIBILE AFFIDARSI AD ALTRE FORME DI GARANZIE, DIVERSE DA QUELLE FORNITE DALL'INPDAP, PER LE CESSIONI DI QUOTE DI STIPENDIO A SEGUITO DI PRESTITI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO O SOCIETÀ FINANZIARIE.

TALE PREVISIONE HA POSTO UNA SERIE DI PROBLEMATICHE IN MERITO ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE, ALCUNE DELLE QUALI, PERALTRÒ, RILEVATE ANCHE DA ALCUNI UFFICI AMMINISTRATIVO CONTABILI CHE HANNO POSTO ALCUNI QUESITI AL RIGUARDO.

AL FINE DI DEFINIRE LE INCERTEZZE APPLICATIVE SOLLEVATE È STATO CONTATTATO IL COMPETENTE UFFICIO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE CHE HA ANNUNCIATO LA PROSSIMA EMANAZIONE DI UNA CIRCOLARE SULLA MATERIA.

IN ATTESA DELLE SUDETTE INDICAZIONI ED IN CONSIDERAZIONE CHE LA NORMATIVA CONTENUTA DEL CITATO COMMA 137 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N. 31 DEVE COMUNQUE ESSERE ATTUATA NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CHE RICHIEDONO LA CONCESSIONE DI CESSIONI DEL QUINTO GARANTITE DA POLIZZE ASSICURATIVE SI RITIENE DI DOVE FORNIRE DELLE PRIME INDICAZIONI UTILI AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI CHE GLI UFFICI AMMINISTRATIVO CONTABILI DEBONO PORRE IN ESSERE AL RIGUARDO:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

- 1) GLI ISTITUTI DI CREDITO O LE SOCIETÀ FINANZIARIE, CON I QUALI IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO INTENDE CONTRARRE I SUDDETTI PRESTITI, SONO QUELLI INDIVIDUATI ALL'ART. 15 DEL D.P.R. 180/50;
- 2) LA POLIZZA ASSICURATIVA, CHE GARANTISCE IL PRESTITO, DEVE COPRIRE ANCHE I RISCHI PREVISTI ALL'ART. 32 DEL D.P.R. 180/50 IN PRECEDENZA ASSUNTI, CON LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA, DAL FONDO PER IL CREDITO DI CUI AL N. 1 DELL'ART. 16;
- 3) LA MODULISTICA UTILIZZATA NON DEVE CONTENERE CLAUSOLE IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, NÉ IMPEGNI CHE VINCOLANO L'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI, SULLA BASE DELLE ATTUALI DISPOSIZIONI, NON SI PUÒ DIRETTAMENTE OTTEMPERARE (ESEMPIO: IMPEGNO, IN CASO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO, DI TRATTENERE SUL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OVVERO SULL'INDENNITÀ DI BUONUSCITA LE RATE NON RECUPERATE);
- 4) LA DELEGAZIONE PER CESSIONE DEL QUINTO GARANTITA PUÒ ESSERE ACCETTATA ESCLUSIVAMENTE SE RIENTRA NEI LIMITI DI CUI AL D.P.R. 180/50 IN PARTICOLARE SI RITIENE DI DOVER EVIDENZIARE CHE:
  - LA RATA NON PUÒ SUPERARE UN QUINTO DELLO STIPENDIO AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI,
  - IN CASO DI CUMULO CON DELEGAZIONI DI ALTRA NATURA OVVERO CON ALTRI DEBITI (PIGNORAMENTI, RECUPERI STIPENDIALI ECC.) AL DIPENDENTE DEVE COMUNQUE ESSERE ASSICURATA LA METÀ DELLA RETRIBUZIONE

INOLTRE, IN ATTESA DEI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, SI È DELL'AVVISO CHE I CRITERI DA SEGUIRE PER ACCETTARE I PRESTITI GARANTITI DA POLIZZE ASSICURATIVE DEBBANO ESSERE GLI STESSI UTILIZZATI DALL'INPDAP PER LA CONCESSIONE DELLE CESSIONI GARANTITE DAL FONDO PER IL CREDITO, SOPRATTUTTO IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI CUMULABILITÀ DELLE SUDDETTE CESSIONI CON LE DELEGAZIONI PER PRESTITI CONCESSI AL DI FUORI DELLA GARANZIA INPDAP.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

NEL PRECISARE CHE SARANNO FORNITI ULTERIORI CHIARIMENTI NON APPENA IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE EMETTERÀ LA CIRCOLARE PREANNUNCIATA, SI SOTTOLINEA CHE GLI UFFICI AMMINISTRATIVO CONTABILI SONO TENUTI A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER L'AMMORTAMENTO DELLE CESSIONI DEL QUINTO GARANTITE DA POLIZZE ASSICURATIVE.

CON L'OCCASIONE SI RITIENE DI DOVER RAMMENTARE CHE I PICCOLI PRESTITI, OLTRE CHE DALL'INPDAP, POSSONO ESSERE CONCESSI DA SOCIETÀ AUTORIZZATE PURCHÉ VENGANO RISPETTATI I SEGUENTI CRITERI:

- L'AUTORIZZAZIONE DEVE ESSERE RILASCIATA DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELLA LEGGE 656/69;
- L'AMMONTARE DEL PRESTITO NON PUÒ SUPERARE UNA MENSILITÀ DEGLI ASSEGNI EROGATI A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO;
- IL RECUPERO DEI PRESTITI DEVE ESSERE EFFETTUATO IN NON OLTRE DODICI QUOTE MENSILI:

NEL SOTTOLINEARE CHE LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE PREDETTE CONDIZIONI È INDISPENSABILE PER POTER ACCETTARE I PICCOLI PRESTITI, SI RITIENE DI DOVER SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ CHE GLI UFFICI AMMINISTRATIVO CONTABILI EFFETTUINO LE DOVUTE VERIFICHE.

IN PARTICOLARE SI EVIDENZIA CHE I PRESTITI AMMORTIZZABILI IN RATE SUPERIORE A 12 (36, 48 ECC.), ANCHE SE CONCESSI DA SOCIETÀ AUTORIZZATE, NON POSSONO RIENTRARE NELLA FATTISPECIE SU ESPOSTA. IN TALI CASI SI CONFIGURANO DELLE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO PER PRESTITI DI CUI ALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL TESORO 63/1996 PER LE QUALI È NECESSARIA LA STIPULA DI UN'APPOSITA CONVENZIONE.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

IN CONSIDERAZIONE CHE LA SUDETTA CONVENZIONE, AD OGGI, È STATA STIPULATA ESCLUSIVAMENTE CON LE SOCIETÀ KTESIOS SPA E FINEMIRO SPA, GLI UFFICI CHE ACCETTANO COME PICCOLI PRESTITI QUELLI CHE NON RIENTRANO NEI CRITERI SOPRA RICHIAMATI EFFETTUANO UN'OPERAZIONE CHE POTREBBE COMPORTARE ANCHE UN DANNO ERARIALE. SI RAMMENTA INFATTI CHE, PER LE DELEGAZIONI PER L'AMMORTAMENTO DI PRESTITI CHE NON SIANO RICONDUCEBILI ALLE CESSIONE DEL QUINTO GARANTITE, LA NECESSITÀ DI STIPULARE LA CONVENZIONE HA ORIGINE NELL'OBBLIGO POSTO PER LA SOCIETÀ CONTRAENTE DI RIMBORSARE ALL'AMMINISTRAZIONE IL COSTO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTI NECESSARIE PER DARE CORSO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DELEGAZIONE MEDESIMA.

IL DIRETTORE CENTRALE CALVO.

NNNN

20